



PROVINCIA DI TORINO
**COMUNE DI
MEANA DI SUSÀ**

REGOLAMENTO
di
POLIZIA URBANA
e
RURALE

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità	pag.5
Art. 2 - Oggetto e applicazione	pag.5
Art. 3 - Definizioni	pag.5
Art. 4 - Autorizzazioni	pag.6
Art. 5 - Vigilanza	pag.7

Titolo II – Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Sezione I – Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 6 - Comportamenti vietati	pag.8
Art. 7 - Altre attività vietate	pag. 9
Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato	pag.10
Art. 9 - Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni	pag.11
Art. 10 - Spolvero di panni e tappeti	pag.11
Art. 11 - Sgombero neve	pag.11

Sezione III – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Art. 12 - Manutenzione degli edifici	pag.12
Art. 13 - Cantieri per lavori edili	pag.13
Art. 14 - Tende su facciate di edifici	pag.13

Sezione IV – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 15 - Divieti e prescrizioni	pag.14
Art. 16 - Disposizioni sul verde privato	pag.14

Titolo III – Norme particolari per gli esercizi pubblici e per l'amministrazione degli stabili

Art. 17 – Esposizione dei menù e dei prezzi	pag.15
Art. 18 – Servizi igienici	pag.15
Art. 19 – Amministrazione degli stabili	pag.15

Titolo IV – Occupazione di aree e spazi pubblici

Sezione I – Disposizioni generali e specificazioni

Art. 20 – Disposizioni generali	pag.16
Art. 21 – Specificazioni	pag.17

Sezione II – Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 22 – Occupazioni per manifestazioni	pag.18
Art. 23 – Occupazioni con spettacoli viaggianti	pag.18
Art. 24 – Occupazioni con elementi di arredo	pag.19
Art. 25 – Collocamento di tavoli, sedie, gazebo e simili	pag.19
Art. 26 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi	pag.19
Art. 27 – Installazione di chioschi, edicole, ecc.	pag.19
Art. 28 – Occupazioni con strutture pubblicitarie	pag.19
Art. 29 – Occupazioni per lavori di scavo e posa condutture	pag.20
Art. 30 – Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	pag.21
Art. 31 – Occupazioni per traslochi	pag.22
Art. 32 – Occupazioni del soprassuolo	pag.22
Art. 33 – Occupazioni di altra natura	pag.22
Art. 34 – Occupazioni per comizi e raccolta di firme	pag.22

Art. 35 – Carovane di nomadi	pag.23
<i>Sezione III – Disposizioni particolari per attività commerciali</i>	
Art. 36 – Occupazioni con dehors	pag.23
Art. 37 – Occupazioni per temporanea esposizione	pag.23
Art. 38 – Occupazioni per esposizioni di merci	pag.24
Titolo V – Sulle acque interne	
Art. 39 – Inquinamento delle acque	pag.24
Art. 40 – Scarico di materie in corsi d’acqua, fognature, fontane pubbliche	pag.24
Art. 41 – Vasche e fontane ad uso pubblico	pag.24
Titolo VI – Inquinamento atmosferico	
Art. 42 – Tutela dall’inquinamento atmosferico	pag.25
Art. 43 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti	pag.25
Titolo VII – Tutela della quiete pubblica e privata	
Art. 44 – Disposizioni generali	pag.25
Art. 45 – Lavoro notturno	pag.26
Art. 46 – Spettacoli e trattenimenti	pag.26
Art. 47 – Circoli privati	pag.26
Art. 48 – Abitazioni private, locali pubblici ed esercizi commerciali	pag.26
Art. 49 – Sirene e altri strumenti sonori	pag.27
Art. 50 – Strumenti musicali	pag.27
Art. 51 – Dispositivi acustici antifurto	pag.27
Art. 52 – Venditori e mestieri ambulanti	pag.28
Art. 53 – Schiamazzi, grida e canti	pag.28
Titolo VIII – Mantenimento, protezione e tutela degli animali	
Art. 54 – Tutela degli animali domestici	pag.28
Art. 55 – Disposizioni riguardanti gli animali	pag.28
Art. 56 – Protezione della fauna selvatica	pag.29
Art. 57 - Divieti specifici	pag.29
Art. 58 – Animali molesti	pag.29
Art. 59 – Mantenimento dei cani	pag.29
Art. 60 – Trasporto di animali	pag.30
Art. 61 – Animali liberi	pag.30
Titolo IX – Della Polizia Rurale	
<i>PROPRIETA' E FRUTTI CAMPESTRI</i>	
Art. 62 - Caccia e pesca	pag.31
Art. 63 - Passaggio su fondi altrui	pag.31
Art. 64 - Raccolta frutti sui beni dei privati	pag.31
Art. 65 - Protezione della flora spontanea	pag.32
Art. 66 - Prodotti del sottobosco e fauna minore	pag.32
<i>PASCOLO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA ANIMALI</i>	
Art. 67 - Del Pascolo	pag.32
Art. 68 - Obbligo di chiusura dei pascoli	pag.32
Art. 69 - Custodia degli animali al pascolo	pag.33
Art. 70 - Pascolo Abusivo	pag.33
Art. 71 - Pascolo notturno	pag.33
Art. 72 - Spostamenti di greggi e mandrie	pag.33
Art. 73 - Tutela degli animali	pag.33
Art. 74 - Allevamenti apistici	pag.34

Art. 75 - Prevenzione delle malattie delle api	pag.34
<i>UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E PIANTUMAZIONE ALBERI</i>	
Art. 76 - Vincolo Forestale	pag.35
Art. 77 - Distanze per alberi e siepi	pag.35
Art. 78 - Lotta alle malattie delle piante	pag.35
<i>COLTIVAZIONI E PRATICHE COLTURALI</i>	
Art. 79 - Limitazioni alle colture	pag.36
Art. 80 - Misure contro la propagazione di insetti, crittogame e malerbe	pag.36
Art. 81 - Trattamenti antiparassitari	pag.36
<i>TUTELA DEL TERRITORIO</i>	
Art. 82 - Manutenzione rete di scolo e di irrigazione	pag.37
Art. 83 - Impaludamento dei terreni	pag.38
Art. 84 - Salvaguardia strade e viabilità	pag.38
Art. 85 - Obblighi dei frontisti di strade	pag.38
Art. 86 - Aratura terreni adiacenti strade	pag.39
Art. 87 - Tutela delle strade	pag.39
Art. 88 - Fuoristrada	pag.40
Art. 89 - Prevenzione e spegnimento degli incendi	pag.40
<i>PROFILASSI IGIENICO SANITARIA</i>	
Art. 90 - Case Rurali e pertinenze	pag.41
Art. 91 - Concimaie e letamai	pag.41
Art. 92 - Trasporto letame, liquami ed altri detriti	pag.42
Art. 93 - Spandimento liquami	pag.42
Art. 94 - Insilati	pag.42
Titolo X – Disciplina sanzionatoria	
Art. 95 - Disposizioni generali	pag.43
Art. 96 - Accertamento delle violazioni	pag.43
Art. 97 - Atti di accertamento	pag.44
Art. 98 - Sanzioni accessorie	pag.44
Titolo XI – Norme transitorie e finali	
Art. 99 - Abrogazioni	pag.45
Art.100 - Norme di rimando	pag.45
Art.101 - Entrata in vigore e pubblicità	pag.45
ALLEGATO A	
Procedura Sanzionatoria	pag.46

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- Finalità'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, il demanio pubblico, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, trovano applicazione le norme dello Stato, della Regione, della Provincia, nonché quelle comunali vigenti in materia, eventualmente contenute in altri regolamenti.

ART. 2 - Oggetto ed applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, per il perseguimento dei fini di cui all'art 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) esercizi pubblici e amministrazione degli stabili;
- c) occupazione di aree e spazi pubblici;
- d) acque interne;
- e) inquinamento atmosferico;
- f) quiete pubblica e privata;
- g) protezione e tutela degli animali;
- h) proprietà e frutti campestri;
- i) cautele contro gli incendi.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali, dagli Agenti di Polizia Locale, nonché dagli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle legge e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il **Regolamento di Polizia Urbana e Rurale**.

ART. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare.

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di Legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio ed al Codice della Strada;
- b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;

- d) i monumenti e le fontane;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per **FRUIZIONE** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per **UTILIZZAZIONE** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 4 - Autorizzazioni

1. Quando a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sig. Sindaco od al Responsabile del Servizio, secondo le rispettive competenze.

2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego dell'autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le autorizzazioni, nulla-osta, licenze, permessi e qualsiasi altro titolo amministrativo, previsti dal presente Regolamento, saranno, in ogni caso, rilasciati per iscritto ed accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo degli interessati di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con obbligo della loro esposizione al pubblico;
- f) nel rispetto della normativa sul bollo.

6. Vigono i principi del silenzio-assenso e delle segnalazioni certificate di inizio attività, regolati dalla legislazione speciale in materia.

7. Le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per eguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della autorizzazione.

8. Il Sindaco od il Responsabile del Servizio possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non

conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state particolarmente subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

9. Qualora il provvedimento di revoca non sia di natura sanzionatoria, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso al titolare dell'eventuale quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza prefissata.

ART. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, oltre che alla Polizia Locale, anche agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione e del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, nonché dalle guardie giurate dipendenti da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente come previsto dalle leggi vigenti. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi P.S. approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e prestare il prescritto giuramento.

2. Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento debbono sempre declinare le proprie generalità e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.

3. Le guardie particolari giurate, dipendenti da Istituti od Enti e da privati, sono tenute al rispetto dell'art. 139 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

4. Gli Appartenenti alla Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, eseguire documentazione fotografica, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

5. Potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Le cose sequestrate saranno custodite in appositi locali a ciò destinati dall'Amministrazione comunale, mentre quelle soggette a deterioramento potranno essere distrutte o alienate.

7. Previo accertamento sulla loro idoneità al consumo, le merci alimentari deperibili potranno altresì essere destinate ad enti benefici non aventi scopo di lucro e con priorità a quelli aventi sede nel territorio comunale.

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E
DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 6 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate, muri o porte, visibili dalla pubblica via;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici, compresi i pali dell'illuminazione, e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danno alle persone o animali o comunque deteriorare immobili o cose;
- g) utilizzare gli **impianti o le attrezzature** destinate al **gioco dei bambini** da parte di chi abbia superato **il limite di età stabilito nelle apposite indicazioni poste sulle attrezzature stesse**;
- h) lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- j) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- l) spostare, manomettere, rompere ed insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- m) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- n) effettuare da parte di privati operazioni di lavaggio e di riparazione di veicoli a motore (rientrano nelle attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi) su aree pubbliche o private aperte al pubblico, fatti salvi casi di forza maggiore o cause fortuite;

- o) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- q) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nei contenitori dei rifiuti, nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- r) sparare mortaretti, petardi o altri oggetti esplodenti (di vendita libera) **a meno di 300 metri dagli edifici**;
- s) durante le festività natalizie, le sfilate carnevalesche e manifestazioni allegoriche in genere, usare e/o gettare manganelli di plastica, petardi, fiale puzzolenti, spray e schiumogeni;
- t) lanciare sassi o altri oggetti sulle pubbliche vie o nei luoghi soggetti a pubblico passaggio;
- u) **lasciare accesi i motori dei veicoli**, quando questi si debbano fermare a causa di incolonnamenti, o **quando debbano sostare per un periodo superiore ai due minuti**;
- v) gettare opuscoli, foglietti o altri oggetti, sulle strade, piazze o spazi pubblici o aperti al pubblico, fatta salva l'autorizzazione scritta da parte del Comune;
- w) nei parchi pubblici, introdurre cani (salvo che si tratti di animali da accompagnamento per disabili), utilizzare veicoli dotati di motore a scoppio ed usare impropriamente i velocipedi.

ART. 7 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) detenere nelle abitazioni, garages, cantine o altre pertinenze, materiali infiammabili e bombole di gas. **E' permessa la detenzione di un massimo di due bombole di gas, per quelle abitazioni non ancora raggiunte dal gas e per uso campeggio**;
- c) adibire garages o cantine di civili abitazioni ad officine o piccoli laboratori, se non per uso hobbystico, né installare in essi apparecchiature rumorose o che comunque arrechino disturbo ai vicini;
- d) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- e) accendere fuochi sui balconi per barbecue e simili;
- f) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque altro posto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile, compresi vasi e fioriere, che non siano convenientemente assicurati contro ogni pericolo di caduta;
- g) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- h) **procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili** su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio. **Tali operazioni**, quando siano eseguite da finestre o balconi verso cortili interni, **dovranno effettuarsi** nel rispetto dei regolamenti condominiali e comunque **non prima delle ore 8,00 e non dopo le ore 22,00**;
- i) la balneazione in torrenti;

- j) esporre falci, ferri taglienti ed oggetti che per forma o materia possano recare nocimento ai passanti;
- k) transitare con utensili ed arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità delle persone;
- l) lanciare pietre, palle di neve o far uso di qualsiasi oggetto che possa cagionare danno o molestia alle persone.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune, il divieto di stendere i panni all'esterno delle abitazioni, sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

ART. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, **sino ad una distanza non inferiore a due metri.**

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, **un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.** Gli stessi accorgimento devono essere garantiti anche, in occasione di manifestazioni, da parte degli organizzatori;

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di sede stradale/marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, addebitandone le relative spese alla persona obbligata.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di sede stradale/marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. **I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio, cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.** I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi. La posizione e la foggia dei cestelli vanno concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dell'area prospiciente l'immobile stesso, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la

possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, con conseguenziale addebito all'inadempiente;

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti e differenziati secondo la tipologia e depositati negli appositi contenitori stradali.

12. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti urbani, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo, di rispettare i divieti di sosta, fissi o temporanei, a tale scopo istituiti.

ART. 9 – Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni

1. Il lavaggio della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

2. E' vietato sciorinare, stendere, spigolare ed appendere biancheria o panni fuori dalla sagoma degli edifici prospicienti vie e piazze pubbliche o luoghi aperti al pubblico.

3. Negli altri casi dovranno comunque essere assicurate misure atte ad evitare lo stillicidio.

ART. 10 – Spolvero di panni e tappeti

1. E vietato svuotare, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti vie e piazze pubbliche, panni, tappeti od altri oggetti simili.

2. Lungo le scale e sui pianerottoli delle abitazioni sono rigorosamente vietate le suddette operazioni.

3. Le operazioni consentite dovranno essere effettuate a condizione che non vi siano finestre o porte aperte ai piani sottostanti e purchè nelle via sottostante non transitino pedoni e, comunque, tenendo sempre presenti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie per non recare molestia o danno al vicinato o al pubblico.

ART. 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e/o accumulata sul suolo pubblico.

2. I fabbricati prospicienti la via pubblica, al fine di evitare la caduta della neve dal tetto, devono essere dotati di appositi sistemi di ritenuta, da concordarsi con l'Ufficio Tecnico Comunale;

3. I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, sui marciapiedi pubblici e cortili o camminamenti privati, onde evitare pregiudizi per la sicurezza di persone o cose.

4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza

interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione, deve darsi preventiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale.

5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche, debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

8. L'obbligo stabilito al comma 3 in capo ai proprietari o conduttori, vale anche per la rimozione della neve dalle aree pubbliche e passaggi pedonali prospicienti i rispettivi fabbricati (civili abitazioni o negozi o altri esercizi), non appena sia cessato di nevicare. In caso di lastre di ghiaccio gli stessi obbligati dovranno rompere il ghiaccio o coprirlo con materiale antisdrucchiabile, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare.

9. In caso di condominio soggetto obbligato in solido sarà altresì l'amministratore.

10. I privati che provvedono alle operazioni di sgombero neve dal suolo pubblico, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ne tantomeno i veicoli destinati alla raccolta dei rifiuti;

11. I mezzi del Comune, degli Enti pubblici e delle ditte incaricate che provvedono allo sgombero della neve possono depositarla, nell'attesa dello smaltimento definitivo, in luoghi ove non costituisca intralcio alla viabilità ed al passaggio dei pedoni.

I mezzi del Comune e degli Enti pubblici e delle ditte incaricate, nell'atto di sgombero neve delle strade, possono, altresì, accumulare lateralmente la neve, anche all'uscita dei passi carrabili dei privati.

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 12 - Manutenzione degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari, i locatari ed i concessionari degli edifici le cui facciate prospettano su vie e piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale. Le opere sopra indicate dovranno, comunque sia, sempre essere eseguite rispettando le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente ufficio tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dallo stesso ufficio.

3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate

nell'apposita fognatura bianca ove esistente, ovvero convogliate in canale irriguo o fosso, evitando lo scarico diretto sul sedime stradale.

5. I proprietari o i locatari o i concessionari hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre o ad imbiancare le facciate o altro di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

7. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono sui proprietari di insegne.

8. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba ed alla nettezza del suolo lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

ART. 13 – Cantieri per lavori edili

1. Fatto salvo quanto previsto del Regolamento Edilizio Comunale è fatto obbligo a chiunque proceda all'esecuzione di lavori edili recintare l'area oggetto dei lavori onde evitare che persone non addette alla lavorazione possano accedere al cantiere.

2. E' altresì fatto obbligo a chiunque esegua lavori edili allestire la recinzione del cantiere in modo da salvaguardare il decoro dell'ambiente circostante utilizzando teli, pannelli o quant'altro a copertura dei ponteggi e dei lavori.

3. E' vietato affiggere cartelli manifesti striscioni ecc. sulle recinzioni dei cantieri edili senza la prescritta autorizzazione, salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.

4. E' fatto obbligo a chiunque esegua lavori edili, affiggere all'ingresso del cantiere un cartello in cui sono riportati gli estremi del titolo che autorizza i lavori, il proprietario dell'immobile, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice.

5. E' altresì obbligatorio per chiunque esegua lavori edili, affiggere all'ingresso del cantiere un cartello che vieta l'ingresso alle persone non addette ai lavori e che riporti tutti gli obblighi in materia di sicurezza sui cantieri.

ART. 14 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano su vie, corsi, piazze e comunque qualsiasi area pubblica, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è comunque consentita, se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio Tecnico comunale.

3. Il sindaco, con proprie ordinanze, può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico od ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1°, ovvero è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio Tecnico comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 15 - Divieti e prescrizioni

1. 1 Nei parchi, giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali alberati ed aree verdi attrezzate è vietato, anche in assenza di appositi cartelli:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) accendere fuochi fuori dagli appositi punti a ciò destinati;
- f) svolgere competizioni sportive (se non opportunamente autorizzate dall'Amministrazione), nonché partite o gioco del calcio.
- g) svolgere o dedicarsi a giochi che possono recare molestie, pericolo o danno alle persone;
- h) gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere e non fare uso degli appositi contenitori.
- i) introdurre animali in genere, ad eccezione dei cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio, e quelli di media e grossa taglia devono indossare anche la museruola.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive e nelle aree protette.

3. Nei giardini pubblici è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni alle persone o cose.

ART. 16 - Disposizioni sul verde privato

1. I proprietari, amministratori o conduttori di aree private confinanti con pubbliche vie o aree di uso pubblico o soggette a pubblico passaggio hanno l'obbligo di mantenere il verde (alberi, rami, sterpaglie, siepi, etc.) insistente nella loro proprietà, tagliandolo, in modo che lo stesso non protenda al di fuori della proprietà stessa, in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto per i veicoli, quanto per i pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, i proprietari, amministratori o conduttori, hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale e di smaltirli con le modalità previste dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8 comma 9 del Regolamento, I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

ART. 17 - Esposizione di menù e prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno la possibilità di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

ART. 18 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalle leggi e regolamenti in materia di igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

ART. 19 – Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO IV OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

ART. 20 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione

- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
- c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento edilizio e del Codice della Strada.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2, sono subordinate a nulla osta del proprietario dell'area/strada, oltre a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, sulla compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire titolo abilitativo edilizio.

7. Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti norme, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative e regolamentari in materia e provvedimenti adottati per particolari situazioni o circostanze.

8. Qualora l'occupazione riguardi l'installazione di strutture fisse o mobili, è vietato fissare tali strutture con chiodi e/o paletti piantati nel manto stradale. Nel caso fosse indispensabile posare la struttura con tali strumenti, che dovranno comunque essere opportunamente segnalati a norma di legge, si dovrà concordare con l'ufficio Tecnico comunale l'intervento, previo versamento di cauzione da stabilirsi di volta in volta.

9. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

10. Ogni autorizzazione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi.

11.Le autorizzazioni decadono alla data stabilita nell'atto e possono essere rinnovate alla loro scadenza per un periodo, di massima, pari a quello del titolo originario.

12.Il Comune per adempiere al suo obbligo di collocazione della segnaletica stradale verticale può, per esigenze di carattere tecnico, installare la segnaletica sui muri delle abitazioni private. In questo caso nulla è dovuto ai proprietari degli immobili. Il Comune dovrà porre cura per non arrecare danno alle pareti ed agli intonaci. Analoga possibilità deve essere garantita anche per i punti luce ed i tabelloni delle affissioni.

ART. 21 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 20 si distinguono in:

- a) **Occasionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, **quando non superino la durata complessiva di giorni 10** e non abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico.
- b) **Temporanee:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, **quando siano di durata inferiore all'anno** e abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o riparazione di parti pericolanti di edifici.
- c) **Stagionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura **quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno, e si ripropongano ogni anno.**
- d) **Annuali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura **quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.**
- e) **Permanenti:** sono tali le occupazioni di suolo pubblico **per un periodo non inferiore all'anno** che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura ed indenne.

4. E' fatto divieto a chiunque di occupare anche solo temporaneamente o con oggetti agevolmente asportabili qualsiasi spazio di suolo pubblico o soggetto a servitù di passaggio, senza la preventiva autorizzazione.

5. Sono escluse dalla norma di cui al precedente comma:

- a) le autovetture ed i veicoli in genere, per quanto compreso nel C.d.S.;
- b) i veicoli all'atto del carico e scarico delle merci o di altri oggetti, purchè le operazioni si succedano con continuità.

6. La tassa dovuta verrà riscossa secondo le modalità indicate nello specifico Regolamento.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED
ATTIVITA' VARIE

ART. 22 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare con relativa omologazione; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti. Nella richiesta di autorizzazione deve essere indicato il nominativo di un responsabile addetto alla sicurezza ed alle altre incombenze organizzative. Qualora non fosse indicato si farà riferimento al presidente dell'associazione ed in sua mancanza al firmatario della richiesta.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. Sarà cura degli organizzatori della manifestazione posizionare e rimuovere, al termine della stessa, apposita segnaletica stradale a norma delle vigenti leggi seguendo le disposizioni impartite dalla Polizia Locale.

7. Qualora la manifestazione preveda cortei o sfilate nelle vie comunali, il percorso dovrà essere concordato con la Polizia Locale.

8. E' vietata, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, la collocazione, nelle pubbliche vie e piazze, di festoni, addobbi, luci, luminarie e simili.

ART. 23 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata dal presente Regolamento comunale, nella parte riferita alle occupazioni temporanee, e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

2. E' vietato collocare cartelloni pubblicitari su segnali stradali.

ART. 24 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale o veicolare, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendano, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere, corredata di idonea documentazione, anche fotografica illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

ART. 25 – Collocamento di tavoli, sedie, gazebo e simili

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali, gazebo o altro, può essere rilasciata nelle immediate vicinanze dei negozi od esercizi pubblici soltanto a favore dei gestori.

2. Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione, con le modalità di attuazione.

3. Le occupazioni non possono comunque derogare alle fasce di visibilità alle intersezioni, precisate nel C.d.S.

4. I tavoli e le sedie da esporre davanti agli esercizi pubblici devono essere solidi, decorosi, uniformi, di colori intonati e sempre puliti.

5. In ogni caso, l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio o pericolo alla circolazione di veicoli e pedoni.

ART. 26 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni di suolo e spazio pubblico per esposizione di derrate alimentari all'esterno degli esercizi commerciali sono vietate.

2. L'esposizione delle altre merci sono subordinate all'autorizzazione comunale.

ART. 27 – Installazione di chioschi, edicole, ecc.

1. Per l'installazione di chioschi, edicole ed altri simili sistemi si deve far riferimento allo specifico Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 28 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai Regolamenti comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e sulle Insegne e mezzi pubblicitari, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia concessa l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

6. Le strutture pubblicitarie, di qualsiasi tipo e dimensione, che siano situate su aree pubbliche, devono essere conservate in ottimo stato di manutenzione ed essere realizzate, ove possibile, utilizzando prioritariamente materiali tipici montani, quali legno, pietra e simili.

ART. 29 - Occupazioni per lavori di scavo e posa condutture

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione all'ufficio di Polizia Locale e concordare con esso i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori. Quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, dovrà essere data comunicazione al competente ufficio Tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

3. L'amministrazione comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono, telefax o posta elettronica certificata nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

4. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

5. Sono a carico del concessionario tutte le opere necessarie per riparare i guasti cagionati dagli scavi e dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili, dei sostegni e delle condutture, ripristini del suolo durante e dopo la esecuzione dei lavori, gli intonaci ecc..

6. Le opere ed i ripristini delle parti stradali manomesse devono essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in particolare:

- a) Il taglio della pavimentazione dovrà essere realizzato con fresa a disco rotante o klipper;
- b) Lo scavo dovrà essere a sezione trapezoidale tale da permettere la posa della conduttura o del manufatto alla profondità minima di 1 metro misurata dal piano viabile, con carico e

trasporto in discarica del materiale di risulta, senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;

- c) Il riempimento dello scavo dovrà essere realizzato con materiale anidro, con compattamento finale superficiale a mezzo di rullo e/o piastra vibrante;
- d) Successiva stesa di uno strato di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
- e) Successivamente si dovrà provvedere alla ricostruzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore rullato di cm. 3 da estendersi per la larghezza dello scavo aumentata lateralmente per una lunghezza pari alla profondità dello scavo stesso, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura a freddo;
- f) Dovrà altresì essere realizzata la sigillatura dei giunti con bitume liquido colato a caldo, il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e delle pertinenze stradali eventualmente manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

7. Nel caso in cui il primo ripristino non venga eseguito con l'asfaltatura, il concessionario ha l'obbligo di eseguire costantemente la necessaria manutenzione per eliminare le condizioni di pericolo.

8. Qualora, anche a distanza di un anno dai lavori e comunque fino a quando l'Amministrazione non esegue una verifica sulle zone interessate che non avverrà prima di sei mesi, negli scavi che si abbassino o in cui vengano a manifestarsi condizioni di pericolosità, il concessionario è tenuto al ripristino ed è responsabile degli eventuali danni causati a persone o cose.

9. I concessionari, dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, idonea cauzione determinata dall'ufficio tecnico comunale ed eseguire i lavori attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

10. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui alle norme precedenti, non presentassero sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, dispone la immediata riparazione o sostituzione in modo da evitare inconvenienti o pericolo alla cittadinanza, a spese del proprietario o del concessionario.

11. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione e a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale necessario a loro spese.

12. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico, qualora adottati.

ART. 30 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, **di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25**. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenerle lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

ART. 31 - Occupazioni per traslochi

1. Chi in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, all'Ufficio Protocollo del Comune, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Tale richiesta deve essere presentata **almeno 7 (sette) giorni prima del giorno per cui è richiesta l'occupazione se riguarda strade ed aree comunali, oppure 30 (trenta) giorni prima del giorno per cui è richiesta l'occupazione, se riguarda strade ed aree appartenenti ad altri enti.**

2. Accertato che nulla osti, l'Ufficio comunale competente restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante ed inoltra l'altra copia al competente ufficio finanziario, per l'applicazione dei tributi dovuti.

3. **L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura del richiedente, almeno 48 ore prima dell'occupazione.**

ART. 32 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli, totem o altri mezzi pubblicitari e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dagli appositi Regolamenti comunali.

3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del regolamento edilizio ed ulteriori norme vigenti.

ART. 33 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazione di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione, mentre è consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

ART. 34 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblicitari per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 20, comma 3.

2. **L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima.** L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

ART. 35 – Carovane di nomadi

1. La loro sosta potrà essere consentita solo per un massimo di 48 ore ed in zone del territorio comunale individuate dall’Autorità comunale.

2. Il responsabile della carovana dovrà comunque assicurare il rispetto delle più fondamentali norme igienico-sanitarie e la nettezza del suolo.

3. Lo stesso sarà obbligato in solido per le eventuali violazioni amministrative commesse da membri della carovana e per la nettezza dell’area.

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI

ART. 36 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata autorizzazione per l’occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dai regolamenti comunali specifici e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di cui al comma 1, si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure e le prescrizioni indicate nel Regolamento edilizio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche quando l’occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4. L’autorizzazione per l’occupazione di cui al presente articolo è stagionale o annuale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l’anno successivo previa domanda del titolare interessato e secondo le modalità stabilite nella originaria autorizzazione.

ART. 37 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l’occupazione di spazi per l’esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che **l’esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici** e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L’accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

ART. 38 - Occupazioni per esposizioni di merci

1. A chi esercita attività commerciali, artigianali e simili in locali prospettanti sulla pubblica via, può essere rilasciata autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. **L'occupazione non può estendersi oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.**

2. **I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.**

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione, preventivamente indicate nella domanda di autorizzazione, devono essere approvate dai competenti uffici comunali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

TITOLO V SULLE ACQUE INTERNE

ART. 39 – Inquinamento delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U.L.S., approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, anche dalle norme legislative speciali in materia (D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e Legge 25.02.2010, n. 36).

ART. 40 – Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche

1. E' vietato gettare o versare in corsi d'acqua, fognature, canali di scolo, fontane pubbliche, ecc. qualunque materia che possa impedire il normale funzionamento del corso o comunque renderlo difficoltoso o recare pregiudizio all'utilizzo da parte della collettività.

ART. 41 – Vasche e fontane ad uso pubblico

1. E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche o ad uso pubblico, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

1. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia domestico, ne' attingerla con tubi od altri espedienti.

2. In prossimità delle fontanelle o vasche è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

3. E' altresì vietato lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualsiasi sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

TITOLO VI INQUINAMENTO ATMOSFERICO

ART. 42 – Tutela dall'inquinamento atmosferico

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico è disciplinata, oltre che dal T.U.L.S., approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, dalle norme legislative speciali per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie e da veicoli a motore.

ART. 43 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione, entro il perimetro urbano, di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità.

2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione richiederà, prescrivendo appositi impianti di depurazione e, in caso di inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.

TITOLO VII TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 44 - Disposizioni generali

1. Chi esercita una qualsiasi attività industriale, artigianale, commerciale ecc. od esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici o manuali che possano provocare rumore, deve comunque evitare disturbo alla quiete pubblica o privata.

2. I Servizi Tecnici comunali, l'Azienda Sanitaria Locale, l'A.R.P.A., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A., può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo ed ordinare il trasloco delle attività stesse.

4. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore o che propaghino suoni – rumori e vibrazioni tali da creare molestie e disturbo alle occupazioni ed al riposo dei vicini; le eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità comunale. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

5. Salva speciale autorizzazione comunale, **è vietato esercitare mestieri od attività che siano causa di rumore o di disturbo per le persone dalle ore 19,00 alle ore 8,00 del giorno seguente. Qualsiasi attività eccessivamente rumorosa è vietata la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali.**

6. Con ordinanza del Sindaco potranno essere ordinati ulteriori limitazioni, qualora i rumori possano recare particolare molestia alla pubblica quiete.

7. E' altresì vietato ai conducenti di veicoli provare, nelle strade pubbliche o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e altri rumori molesti.

ART. 45 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, **non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 19,00 e le ore 08.00**

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 19,00 e le ore 08,00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali, dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A. ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali, dall'A.S.L. o dall'A.R.P.A., il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

ART. 46 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacolo o trattenimento pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti **devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24,00 e le ore 08,00 del giorno seguente.**

2. Ai soggetti cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata alla cui osservanza sono obbligati i titolari delle autorizzazioni.

ART. 47 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo precedente.

ART. 48 - Abitazioni private, locali pubblici ed esercizi commerciali

1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile potranno essere usati esclusivamente motori per uso domestico o per piccoli interventi di manutenzione che producano rumore o vibrazioni di limitata entità.

2. Comunque sia, **tali apparecchi, qualora non siano opportunamente silenziosi e producano vibrazione, non dovranno essere usati dalle ore 22,00 alle ore 8,00 del giorno seguente.**

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione

vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione o in esercizi commerciali, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1, non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali e prima delle ore 10,00 e dopo le ore 20,00, (con sospensione dalle 12.00 alle 15.00) nei giorni festivi infrasettimanali e la domenica. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

ART. 49 – Sirene e altri strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o altri analoghi strumenti sonori, fatta eccezione che negli stabilimenti industriali per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del turno di lavoro, in caso di allarme e in tutti i casi specificatamente autorizzati dal Sindaco.

ART. 50 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12,00 alle ore 15,00 e dalle ore 21,00 alle ore 9,00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

ART. 51 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. **Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorchè sia intermittente.**

2. La disposizione del comma 1, vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, **salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.**

ART. 52– Venditori e mestieri ambulanti

1. Sono vietate le pubblicità foniche, le grida di rivenditori di giornali o altri banditori o strilloni che annunciano notizie o altri comunicati dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dopo le ore 19,30 e sino alle ore 8,00 del giorno successivo, generalmente dal lunedì al sabato, ed in qualsiasi orario di tutti i giorni festivi dell'anno.

3. I suonatori ambulanti, anche se autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, case di cura, case di riposo, uffici pubblici o altri luoghi ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato.

4. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione, devono sottostare alle disposizioni in essa indicate e a quelle eventualmente successivamente impartite dal personale di Polizia Locale, per specifiche necessità che dovessero manifestarsi.

ART. 53 – Schiamazzi, grida e canti

1. Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, come anche le grida all'interno dei pubblici locali.

TITOLO VIII MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 54 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi e di provocare loro danno o sofferenza.

2. E' vietato abbandonare, anche per brevi periodi, animali domestici.

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

ART. 55 – Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate alle fiere di animali.

3. E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animale da cortile o da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

4. Il transito di greggi ed armenti potrà essere effettuato sotto adeguata custodia, nel rispetto delle norme indicate dal Codice della Strada.

ART. 56 - Protezione della fauna selvatica

1. E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, presente su tutto il territorio comunale.

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi è autorizzato a detenere specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

ART. 57 - Divieti specifici

1. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

2. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

ART. 58 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli agenti di polizia locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, intimano formalmente al medesimo di porre l'animale in condizione tali da non disturbare più la quiete pubblica e privata.

3. Ove l'intimazione non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

ART. 59 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa regionale vigente (L.R. n° 18/2004) è fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani di regolarizzare e registrare gli stessi mediante il sistema di identificazione elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, denominato "**microchip**", **entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della loro cessione**, con le modalità previste dalla stessa normativa regionale avanti citata.

2. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani di **segnalare la morte dell'animale ovvero il cambio di residenza entro 15 gg. della cessione definitiva**, al servizio veterinario della ASL di registrazione.

3. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani, **entro tre giorni dallo smarrimento dell'animale, di farne regolare denuncia alla Polizia Locale**.

4. E' vietato lasciare incustoditi i cani e liberi di circolare per le pubblica vie.

5. Ferme restando le disposizioni per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, **i cani devono sempre essere condotti**, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, **al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri**.

6. Dall'obbligo del guinzaglio e della museruola sono esentati: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico; i cani da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia ed utilizzo sportivo; i cani dei pastori, al momento dell'accompagnamento di mandrie e greggi; i cani delle Forze armate e delle Forze di polizia quando vengono utilizzati per servizio.

7. I cani possono essere lasciati liberi, purchè sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari.

8. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza

museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 10, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

9. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.

10.La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati in spazi delimitati, **deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto**, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene – illuminazione, ventilazione e benessere dell'animale.

11.La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata, qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che **la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza, ai sensi delle vigenti leggi in materia.**

12.A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

13.I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale e carrabile di uso pubblico.

14.E' vietato introdurre cani, ancorchè condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree destinate ai giochi.

15. I cani da guardia degli edifici o luoghi siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo sia recintato, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano lungo le strade.

16.In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

ART. 60 - Trasporto di animali

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

2. E' vietato collocare animali sui veicoli con i piedi legati o in posizione tale da farli soffrire.

ART. 61 - Animali liberi

1. Il Sindaco, su parere del Servizio Veterinario, con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO IX DELLA POLIZIA RURALE

PROPRIETA' E FRUTTI CAMPESTRI

Art. 62. - Caccia e pesca

- 1 **L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui** è regolato dall'art. 842 del Codice Civile, dall'art. 15 della legge 11.02.92, n. 157 e s.m.i. e dalla legge regionale 4.09.96, n. 70 e s.m.i.;
- 2 Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte;
- 3 Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale e dal Comprensorio Alpino.

Art. 63. - Passaggio su fondi altrui

- 1 E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, pubblici o privati, anche se incolti, non muniti di recinto e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale, salvi i casi previsti dall'art. 843 del Codice Civile. Gli aventi diritto, al passaggio nei fondi altrui, devono praticarlo in modo da recare il minimo danno possibile.
- 2 Ferme restando le disposizioni di cui al Codice Civile (art. 843 ed art. 925), il diritto di passaggio col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire danni alla altrui proprietà.
- 3 L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza dovrà essere comunicato ai proprietari, ai conduttori o alla pubblica amministrazione proprietaria, per l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 64. - Raccolta frutti e legna sui beni dei privati

- 1 Senza il consenso del conduttore e/o proprietario è vietato spigolare, rastrellare, raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.
- 2 Il consenso suddetto non si presumerà, ove non risulti da atto scritto o dalla presenza o conferma del proprietario.
- 3 I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.
- 4 Chi è sorpreso, in campagna, con attrezzi agricoli, pollame, legna, frutti ed altri prodotti e non sia in grado di giustificare la provenienza, può essere fermato dagli agenti di polizia che daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale, dandone comunicazione alla competente autorità giudiziaria nei modi e tempi previsti.

Art. 65. - Protezione della flora spontanea

1 Per la raccolta o l'asportazione di specie vegetali o parti di esse, si richiamano integralmente le norme di cui al Capo I°, Tit. III°, della legge regionale 02.11.1982, n. 32 e succ. modifiche e integrazioni, nonché le sanzioni relative.

Art. 66. - Prodotti del sottobosco e fauna minore

1 La raccolta di prodotti del sottobosco e di esemplari di fauna minore è consentita nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 02.11.1982, n. 32 e succ. modifiche e/o integrazioni, nonché le sanzioni relative.

PASCOLO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA ANIMALI

Art. 67. - Del pascolo

1 Il pascolo di bestiame di qualunque specie sul terreno di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo e/o del conduttore, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

2 A meno che il proprietario e/o conduttore del fondo o un suo rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

3 E vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

Art. 68. - Obbligo di chiusura dei pascoli

1 Nelle proprietà private è proibito lasciare in libertà gli animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non risulta chiusa da ogni parte, mediante muro o fitta siepe e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

Art. 69. - Custodia degli animali al pascolo

1 Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, possa arrecare danno ai fondi limitrofi e molestie alle persone. E' altresì vietato lasciare il bestiame incustodito e libero di allontanarsi dal luogo di pascolo.

2 Sono proibite le grida e gli atti che possano adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 70. - Pascolo abusivo

1 Il bestiame sorpreso a pascolare abusivamente sui fondi altrui o lungo le strade di uso pubblico viene sequestrato amministrativamente e trattenuto in custodia, fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, allo scopo di garantire le misure per il risarcimento del danno procurato.

Art. 71. - Pascolo notturno

1 **Il pascolo nelle ore notturne (dalle ore 20,00 alle ore 06,00) è permesso soltanto nei fondi interamente recintati**, anche con pastore elettrico, allo scopo di evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 72. - Spostamenti di greggi e mandrie

1 **Le transumanze di greggi e mandrie** devono essere **comunicate al Sindaco del Comune ove il bestiame si trova con almeno 15 giorni di anticipo** rispetto al loro ingresso nel territorio comunale, indicando il recapito per eventuali comunicazioni.

2 Coloro che devono transitare sul territorio comunale con bestiame dovranno essere muniti dei documenti sanitari attestanti lo stato di salute degli animali.

3 Il Sindaco potrà negare l'autorizzazione al transito di mandrie e greggi per motivi di ordine sanitario.

4 Per la circolazione degli animali dovranno in ogni caso essere osservate le disposizioni previste dal Codice della Strada.

Art. 73. - Tutela degli animali

1 E' vietato, ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

2 Gli animali trasportati con veicoli, salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, dal D. L.vo 532/92 e 388/98, dovranno essere tenuti in piedi ed è vietato collocarli in posizioni tali da causare sofferenze.

3 E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ad alimentarli sufficientemente.

Art. 74. - Allevamenti apistici

1 Gli allevamenti di api dovranno essere situati alle seguenti distanze di sicurezza:

- a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito, comprese quelle private;

- a non meno di 5 metri dai confini dell'altrui proprietà;

- a non meno di 15 metri da abitazioni, stalle od altri insediamenti.

2 Per la sciamatura delle api si fa riferimento le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno.

Art. 75. - Prevenzione delle malattie delle api

1 E' proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia.

2 E' altresì proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare apiari non infetti alla noncuranza.

3 In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora il proprietario non risulti individuabile dalle autorità sanitarie, l'onere della rimozione e dello smaltimento degli stessi compete al proprietario del fondo.

UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E PIANTUMAZIONE ALBERI

Art. 76. - Vincolo forestale

1 I terreni boscosi o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo forestale, in conformità della legge 30.12.23, n. 3267 e s.m.i., a chiunque appartenenti, sono soggetti alla predetta legge ed al relativo regolamento, approvato con R.D. 16.05.26, n. 1126 e s.m.i., nonché alle prescrizioni di massima della polizia forestale per la tutela dei castagneti.

Art. 77. Distanze per alberi e siepi

1 In tutto il territorio comunale per il piantamento di alberi si devono osservare le seguenti distanze dalla linea di confine:

- alberi di alto fusto m. 3 dai confini della proprietà.

Si considerano alberi di alto fusto, quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

- alberi di non alto fusto m. 1,5 dai confini di proprietà.

Si considerano tali, quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami.

**- viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri.
m. 0,5 dai confini di proprietà.**

- siepi di ontano, di castagno, o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo m. 1 dai confini di proprietà.

- siepi di robinie m. 2 dai confini di proprietà

Sono fatti salvi i diversi accordi fra le parti.

2 Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro.

3 **Per gli alberi esistenti e quelli che nascono o si piantano lungo le strade o lungo le sponde dei canali, si osservano le distanze stabilite dal comma 1 del presente articolo.**

4 Sono proibite le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, **per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda**, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. 25.07.1904, n. 523 e s.m.i.,

5 In applicazione ed in analogia del disposto dei cui al R.D. 25.07.1904, n. 523 e s.m.i. (artt. 95 e 96) **è vietata la piantagione di alberi entro 5 metri dagli argini di fiumi, torrenti, canali e rogge.** Le piante ivi dimoranti andranno periodicamente recise al ceppo (ceduazione) ed in ogni caso non dovranno limitare lo scorrimento dell'acqua irrigua ed impedire od ostacolare la regolare pulizia e le operazioni di ordinaria manutenzione dei fossi con mezzi meccanici.

Art. 78. - Lotta alle malattie delle piante

1 Nel caso di comparsa di insetti nocivi e di crittogame particolarmente dannose e pericolose per le piante, l'autorità comunale potrà impartire opportune disposizioni per la lotta alle predette patologie, in conformità alla legge 18.06.31, n. 987 e s.m.i.

2 Salvo le disposizioni contenute in tale legge e nel relativo Regolamento di esecuzione, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori dei fondi o altre persone comunque interessate, di comunicare al Sindaco, al Servizio Sperimentazione e lotta Fitosanitaria della Regione ed al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame ed altri animali nocivi all'agricoltura ed alle foreste e comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta prescritti.

3 Verificandosi casi di malattie delle piante diffusibili o pericolose, è fatto divieto di trasportare altrove piante o parti di piante esposte all'infestazione senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto anche alla sanzione amministrativa accessoria della distruzione a proprie spese del materiale infetto.

COLTIVAZIONI E PRATICHE COLTURALI

Art. 79. - Limitazioni alle colture

1 Ciascun proprietario di terreni rurali può utilizzare gli stessi per le colture e gli allevamenti che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per la comunità e siano sempre osservate le particolari norme dettate per particolari coltivazioni.

2 Qualora si renda necessario tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, il Comune potrà imporre le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime ovvero ordinarne, in caso di inadempimento, la cessazione.

Art. 80. - Misure contro la propagazione di insetti, crittogame, malerbe ed incendi

1 Onde evitare il danneggiamento delle colture da parte di insetti, crittogame, malerbe ed ai fini della prevenzione degli incendi, **i proprietari o gli aventi diritto dei fondi incolti o sottoposti a regime di riposo devono conservarli liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e garantire la pubblica incolumità.** Nel caso si accerti che l'inosservanza della suddetta disposizione causi possibilità di gravi pericoli o danni, l'Amministrazione comunale, con propria ordinanza, farà eseguire i lavori al proprietario o agli aventi diritto del fondo, con assegnazione di un termine per provvedere.

Art. 81. - Trattamenti antiparassitari

1 Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici, aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

2 All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti già alla I e II classe tossicologica, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

3 L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi già di III e IV classe, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento, solo con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc).

4 La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere rivolto in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

5 In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purché il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza del prodotto distribuito dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "coltura (o terreno) trattata/o con presidi sanitari" .

6 E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 82. - Manutenzione rete di scolo e di irrigazione

1 Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde dai fossi e canali;
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
- f) a pulire gli imbocchi intubati.

2 I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

3 I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti gli interventi di manutenzione necessari ed in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, a provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

4 Qualora l'incuria o eventuali modifiche delle sistemazioni agrarie avessero determinato la riduzione della portata dei fossi, impedendo così il regolare passaggio dei moduli irrigui, è fatto obbligo agli utenti di ristabilire l'ampiezza e la profondità necessarie al libero flusso delle acque; Nel caso l'acqua confluita fosse maggiore rispetto ai consueti moduli irrigui, di provvedere al conveniente allargamento ed approfondimento degli stessi.

5 Ogni intervento che preveda la modifica, anche parziale, delle condizioni preesistenti del corso d'acqua irrigua, dovrà essere preventivamente autorizzato dal competente organo preposto.

Art. 83. - Impaludamento dei terreni

1 E' fatto obbligo ai conduttori ed ai proprietari dei terreni, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, di conservarli costantemente liberi da impaludamenti e ristagni persistenti, provvedendoli dei necessari canali di scolo.

Art. 84. - Salvaguardia strade e viabilità

1 E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, la colmata anche parziale o precaria di quelli esistenti per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi o di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'autorità competente.

2 Qualora venga concesso di creare nuovo accesso al fondo privato dalla strada comunale, dovrà essere cura del proprietario o del conduttore del fondo intubare il tratto di fosso che rimarrà sempre di assoluta proprietà comunale e formerà parte della strada cui i fossi appartengono.

3 I proprietari che hanno strade di accesso da strade comunali, provinciali o comunque sul suolo viabile comunale sono tenuti a:

a) non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da procurare danni o situazioni di pericolo;

b) evitare che il materiale ghiaioso ed il terriccio delle strade private possa invadere il sedime stradale pubblico;

c) predisporre ed installare, ove si rendesse necessario, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il flusso nei canali di scolo.

4 Per le strade vicinali ed interpoderali le autorizzazioni per qualsiasi tipo di opere verranno rilasciate a titolo precario e saranno sempre revocabili da parte del Comune.

Art. 85. - Obblighi dei frontisti di strade

1 E' proibito deporre, gettare o dar causa alla caduta sulle strade soggette a pubblico transito di pietre o altri materiali.

2 I proprietari confinanti ed i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere da dette strade per tutto il tratto corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, le pietre ed i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti le strade stesse.

3 I proprietari ed i conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale. In particolare presso le curve stradali le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal Codice della Strada.

4 Eventuali alberi collocati non a distanza regolare dal confine della strada o esistenti comunque in zone ritenute pericolose per la viabilità, in quanto costituenti limitazione alla visibilità o alla sicurezza, dovranno essere abbattuti mantenendo le ceppaie qualora ciò risulti necessario per evitare smottamenti del terreno.

5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dal vigente Codice della Strada, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Art. 86. - Aratura dei terreni adiacenti alle strade

1 I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i propri fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danneggiare le strade, le ripe ed i fossi.

2 In particolare **le lavorazioni meccanico-agricole dovranno arrestarsi ad almeno un metro dal ciglio stradale** e l'ultimo solco non potrà essere fresato ove non esista fosso, in modo che si crei un argine naturale in grado di trattenere e convogliare le acque di scolo del campo in zone non pericolose e non dannose per la strada.

3 Ove esisteva un fosso e successive arature o fresature lo avessero riempito, è fatto obbligo, al proprietario e/o al conduttore, di ripristinarlo.

Art. 87. - tutela delle strade

1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali e provinciali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali e provinciali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà imposto dall'autorità comunale con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità ed i tempi d'intervento. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

2. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, provinciali vicinali o interpoderali o in altri luoghi, lasci cadere a terra sabbia, ghiaia od altri detriti o materiali, in modo da imbrattare od ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al loro sgombero e pulizia.

Art. 88. - Fuoristrada

1 Al di fuori dei percorsi turistico - sportivi all'uopo predisposti ed appositamente segnalati, è vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada, nonché parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, ed in terreni agricoli sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati.

2 Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma, i mezzi impiegati:

- a) nei lavori agro – silvo – pastorali;
- b) nella sistemazione di piste sciistiche;
- b) nelle opere idraulico – forestali;
- c) nelle operazioni di pronto soccorso;
- d) nella vigilanza forestale, antincendio e di pubblica sicurezza;
- e) per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

3 Per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i.

Art. 89 - Prevenzione e spegnimento degli incendi

1 Le accensioni di fuochi e gli abbruciamenti sono disciplinati dall'art. 59 R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m.i. e della legge regionale 9.06.94 n. 16 e s.m.i..

In ogni caso il fuoco deve sempre essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni alle altrui proprietà, con adeguati mezzi e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone, fino al totale spegnimento e messa in sicurezza.

2 E' fatto divieto di accendere fuochi a cielo aperto sul suolo pubblico all'interno del centro abitato ed in luoghi tali che eventualmente anche i fumi degli stessi possano arrecare fastidio o disagi alle persone o possano essere fonte di pericolo. E' altresì vietato accatastare, nelle vicinanze delle abitazioni, materiali che possano risultare facilmente infiammabili.

3 In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi o distruggere con il fuoco prodotti o materiali non biodegradabili, quali materie plastiche, gomma, oli, petroli, idrocarburi e rifiuti solidi in genere.

4 E' permessa l'accensione di fuochi per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali purché venga effettuata adottando tutte le cautele necessarie a difesa delle abitazioni, strade e linee ferroviarie, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da

evitare eccessivo fumo e/o che lo stesso, a seguito del vento, sia trasportato verso le abitazioni, le strade e/o linee ferroviarie.

5 E' sempre vietata l'accensione di fuochi a cielo aperto in condizioni atmosferiche che possono arrecare pericolo (siccità, vento, ecc.)

6 In caso di incendio è fatto obbligo a chiunque lo avvisti di informare tempestivamente i Vigili del Fuoco e le Forze di Polizia ed, in caso di incendio boschivo, il Corpo Forestale dello Stato.

7 I soggetti presenti sono obbligati, se richiesto, a cooperare all'opera di spegnimento e soccorso, nonché ad eseguire le istruzioni loro impartite dalle competenti Autorità.

8 I Vigili del Fuoco e le Forze di Polizia possono, all'occorrenza, introdursi nelle case od accedere ai tetti dei vicini con gli utensili occorrenti allo spegnimento; i proprietari e conduttori degli immobili sono obbligati a consentire il passaggio, l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne o fontane.

PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA

Art. 90. - Case rurali e pertinenze

1 Le costruzioni rurali adibite ad abitazioni, le stalle ed i ricoveri per animali, sono soggette a tutte le norme tecniche e/o di attuazione del regolamento edilizio comunale relative ai fabbricati.

2 Le stalle e gli altri ricoveri di animali non devono comunicare con i locali di civile abitazione e devono esserne separati con strutture tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.

3 I locali di deposito e conservazione delle derrate devono essere asciutti, ben areati, pavimentati e protetti dalle avversità e dai parassiti. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate anticrittogamici, insetticidi, fitofarmaci ed altri presidi, nonché gli oli minerali e i carburanti.

4 Ove occorra costruire e gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive od infiammabili da usare per lavori agricoli, sono da osservarsi le disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n, 773 e s.m.i. e del relativo regolamento, nonché le norme di sicurezza per i depositi, il trasporto e l'impiego di oli minerali.

5 I cortili, le aie, gli orti ed i giardini annessi alle case devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

6 Le acque meteoriche derivanti dalle discese dai tetti e dei cortili rilevati rispetto al sedime stradale, dovranno essere convogliate in fosso e non scaricate direttamente nelle carreggiate stradali.

Art. 91. - Concimaie e letamai

1 Le nuove concimaie dovranno essere collocate a distanza non inferiore a m. 50 dalle abitazioni di terzi e a m. 30 da abitazioni proprie, pozzi ed acquedotti e dovranno essere costruite secondo le norme vigenti in materia.

2 L'asportazione del letame da impianti già esistenti posti a distanza inferiore a quella sopra stabilita dovrà avvenire con cadenza giornaliera o comunque con periodicità tale da evitare incomodi, disagi o danni.

3 E' vietato il deposito di letame, anche temporaneo, nelle vicinanze delle abitazioni o in luoghi tali che lo stesso possa arrecare incomodo, disagio o pericolo per la salute o l'incolumità delle persone.

Art. 92. - Trasporto letame, liquami ed altri detriti

1 Nel trasporto di letame, liquami ed altri detriti è fatto obbligo di utilizzare carri chiusi sui lati esterni adatti allo scopo, senza dar luogo a spandimenti lungo il percorso.

2 Nel caso di fuoriuscita accidentale, il trasportatore deve immediatamente ripristinare lo stato dei luoghi e, nel caso di ingenti fuoriuscite di liquami pericolosi, informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale e l'autorità sanitaria locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento danni e di bonifica da attuare secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

Art. 93 - Spandimento liquami

1 Possono essere ammessi allo spandimento, su terreno ad uso agricolo, esclusivamente a fini di fertilizzazione del terreno, i liquami derivanti da attività agricole o ad esse assimilabili, come da legge regionale di riferimento o autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/99 e L.R. 37/96.

2 Lo spandimento di liquami è vietato:

a) sul suolo non adibito ad uso agricolo;

b) nelle aree di cava;

c) nelle aree di rispetto dell'abitato (m. 50 dalle abitazioni);

d) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a m. 200;

e) nelle aree ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo della superficie libera della falda idrica disti meno di m. 1,50 dal piano di campagna;

f) nelle aree a distanza inferiore a m. 150 da corpi idrici superficiali con portata media superiore a 2 mc al secondo;

g) nelle superfici golenali, nelle aree calanchive e nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;

h) nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.

3 I liquami devono essere raccolti in apposite vasche a tenuta stagna ed il loro spargimento deve essere immediatamente seguito dall'interramento, compatibilmente con le circostanze.

Art. 94. - Insilati

1 I cumuli stagionali e le nuove installazioni per la preparazione e lo stoccaggio di insilati, fieno e quant'altro, **non potranno essere realizzate a distanze inferiori a m. 25 dalle abitazioni di terzi** o comunque in luoghi tali da arrecare incomodo, disagio o pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose. Per gli impianti permanenti si applicano le norme tecniche di attuazione del regolamento igienico – edilizio.

TITOLO X Disciplina sanzionatoria

ART. 95. – Disposizioni generali

1 Salvo diversa disposizione di legge, la violazione alle disposizioni del presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale è punita con una **sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro**, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2 E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta (entro 60 gg. dalla contestazione/notificazione) di una somma pari a **50,00 Euro**.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi.

3 **Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di autorizzazione, comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.**

4 L'uso di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5 Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6 Qualora alla violazione di norme al regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti al loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7 L'Amministrazione comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione di Giunta Comunale, aggiornare periodicamente l'entità delle somme delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

ART. 96. – Accertamento delle violazioni

- 1 L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento spetta alla Polizia Locale ed agli organi di Polizia Giudiziaria, a norma dell'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..
- 2 E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni al personale appartenente al settore vigilanza del Consorzio Forestale Alta Valle Susa ed alle Guardie Venatorie ed Ecologiche Volontarie, facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.
- 3 Tale facoltà spetta altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, ai funzionari delle Aziende sanitarie Locali e dell'A.R.P.A.

ART. 97. – Atti di accertamento

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.

2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.

3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificare ai trasgressori e agli eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della legge n. 689/81 e s.m.i.. Il termine è di 360 giorni nel caso di persona residente all'estero.

4. In caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine di 30 giorni, al Ufficio di Polizia Locale, che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

ART. 98. – Sanzioni accessorie

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480 e s.m.i. o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:

a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;

b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;

c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o di altro titolo.

2. La sospensione può avere durata massima di 30 giorni e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.

3. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.

4. Il caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.

5. Gli organi preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'art. 13 della legge n. 689/81 e s.m.i., quando le cose possono formare oggetto di confisca.

TITOLO XI NORME TRANSITORE E FINALI

ART. 99. - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il vecchio Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28 Luglio 1952, il vecchio Regolamento di Polizia Rurale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 24 Ottobre 1953 e le loro successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse in contrasto od incompatibili.

ART. 100 – Norme di rimando

1. Per quanto non espressamente previsto, si fa rimando alle norme nazionali e regionali vigenti per ogni materia ed agli altri Regolamenti od Ordinanze Comunali.

Art. 101. - Entrata in vigore e pubblicità

1 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

ALLEGATO A

Procedura sanzionatoria

Disposizioni di carattere generale

In tutte i casi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I° e II° del capo I° della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite generale previsto dalla normativa vigente.

Principio di solidarietà

Per le violazioni previste dal presente regolamento il proprietario del fondo e/o degli animali, il conduttore o fittavolo è obbligato in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il fatto antigiuridico è avvenuto contro la sua volontà.

Concorso di persone nella violazione

Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga altrimenti.

Più violazioni di norme che prevedono sanzioni pecuniarie

Salvo sia diversamente stabilito, chi, con una azione od omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla violazione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Non trasmissibilità dell'obbligazione

L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido, al pagamento della somma dovuta.

Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Notificazione delle violazioni

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, **entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore e/o all'obbligato in solido.**

Qualora l'effettivo trasgressore o l'obbligato in solido sia identificato successivamente, la notificazione può essere validamente effettuata agli stessi, entro novanta giorni dall'identificazione.

Alla notificazione si provvede a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, o dei messi comunali, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale o con le modalità previste dal codice di procedura civile.

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Pagamento in misura ridotta

Per le violazioni per le quali il presente regolamento stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l'obbligato in solido è ammesso a pagare, **entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al doppio del minimo ovvero, se più favorevole, il terzo del massimo (Euro 50,00)**

Il trasgressore o l'obbligato in solido può corrispondere la somma dovuta a mezzo di versamento in conto corrente postale. All'uopo, nel verbale di contestazione o notificazione devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale.

Ricorso al Sindaco

Il trasgressore o l'obbligato in solido, **nel termine di giorni trenta dalla data di contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco del luogo della commessa violazione**, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

L'organo accertatore indicato nel precedente comma è tenuto a trasmettere gli atti al Sindaco con l'originale del verbale, la prova dell'eseguita contestazione o notificazione, le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o alla richiesta di audizione, nonché ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.

Qualora, nei termini previsti, non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il funzionario responsabile o l'agente che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco per l'eventuale emanazione del provvedimento finale.

Provvedimenti del Sindaco

Il Sindaco e per esso il responsabile dell'area afferente la materia, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, emette provvedimento motivato con il quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri precedente indicati. Il provvedimento ingiunzione comprende anche le spese sostenute ed eventualmente da sostenere ed è notificato all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento. Ove, invece non ritenga fondato l'accertamento, emette provvedimento motivato di

archiviazione degli atti, comunicandolo integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

Il provvedimento ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificato nelle forme previste dalla legge. **Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione**, e con le modalità indicate nel provvedimento stesso.

Il provvedimento ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, viene trasmesso all'ufficio competente per la conseguente messa a ruolo della somma ingiunta e delle relative spese.

Opposizione al Giudice di Pace

Contro il provvedimento ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, gli interessati possono proporre opposizione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dello stesso.

L'opposizione è proposta innanzi al Giudice di Pace di Susa (TO).

Il giudizio di opposizione precedentemente previsto è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente regolamento sono devoluti al Comune di Meana di Susa, indipendentemente dall'organo accertatore.

Prescrizione

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente regolamento è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..